

Statuto del GEI – Gruppo Economisti di Impresa

Approvato Assemblea 13 aprile 2016

Articolo 1 – Denominazione, sede e durata

E' costituita un'Associazione non lucrativa, denominata "Gruppo Economisti di Impresa", ed in via abbreviata "GEI", con durata illimitata e sede sociale a Torino. Con delibera dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, la sede potrà essere spostata a seconda delle esigenze dell'Associazione, e possono essere istituite sedi secondarie, anche all'estero.

Articolo 2 – Scopo e attività

L'Associazione non ha finalità di lucro e si propone un'attività rivolta a:

- promuovere lo studio e la diffusione della cultura per l'impresa e dell'economia d'impresa;
- promuovere scambi di esperienze e di informazioni tra il mondo dell'impresa e il mondo della cultura economica, creando occasioni d'incontro per dibattiti, seminari e pubblicazioni tra esperti di economia;
- promuovere la realizzazione di studi economici, strumento indispensabile per conoscere e prevedere l'ambiente economico esterno, analizzarne le conseguenze sulle attività e sulle strategie aziendali;
- svolgere studi, indagini, ricerche, mostre, pubblicazioni e ogni altra attività scientifica e culturale nel campo dell'economia;
- sensibilizzare i giovani, le imprese, i politici e le istituzioni pubbliche all'importanza della cultura d'impresa e dello studio dell'economia;
- promuovere la crescita culturale degli economisti nelle imprese e nelle istituzioni finanziarie, così come stabilito nell'articolo 3 del presente statuto.

L'associazione non distribuisce, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

Per agevolare i contatti dei suoi componenti con analoghe associazioni internazionali, l'Associazione aderisce a organismi internazionali aventi scopi analoghi, sulla base di quanto stabilito in Assemblea.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione adotta le forme di attività ritenute più idonee, quali, pubblicazioni, convegni, seminari, conferenze, mostre, audiovisivi e quant'altro necessario, ivi compresa la stampa periodica di un bollettino e di collane editoriali. L'Associazione, pur escludendo tra i suoi scopi lo svolgimento di attività con finalità di lucro, può predisporre, nel quadro degli scopi statutari ed al fine di meglio perseguire le finalità associative, servizi ed attività remunerabili, quali ricerche, studi, mostre, dibattiti, convegni, pubblicazioni, attività di formazione, nonché svolgere ogni altra attività idonea e strumentale al perseguimento degli scopi associativi.

Articolo 3 – I Soci: gli economisti di impresa

Gli Associati sono economisti di impresa.

L'economista d'impresa ha interesse professionale o culturale ad analizzare l'ambiente economico in cui opera l'impresa, anche operando come imprenditore, nonché interesse a formulare indicazioni sull'evoluzione dello stesso, a derivarne valutazioni relative ai mercati, alle politiche pubbliche, alle strategie e alle attività aziendali.

Gli economisti di impresa sono studiosi di economia che operano presso imprese, istituzioni finanziarie, enti pubblici, associazioni imprenditoriali, associazioni sindacali, enti di ricerca, università, fondazioni o che svolgono, in questo campo, libere professioni.

Ogni Associato partecipa in via volontaria con il proprio personale apporto all'attività dell'Associazione, sia intervenendo alle riunioni periodiche, sia partecipando all'elaborazione degli studi o dei lavori da questa promossi.

Articolo 4 - Ammissione e tipologia di soci

L'ammissione all'Associazione è decisa dal Consiglio Direttivo, sulla base della rispondenza dei requisiti del richiedente ai principi generali indicati nel presente statuto, che il richiedente stesso s'impegna ad accettare.

Le domande di ammissione sono esaminate nella prima riunione del Consiglio Direttivo successiva alla presentazione della domanda stessa, organizzata anche in via telematica (email, teleconferenza, ecc.).

La qualifica di Associato all'Associazione si perfeziona con il versamento della quota annuale di iscrizione, come deliberato dall'Assemblea.

I soci si dividono in:

- soci ordinari;
- soci sostenitori;
- soci junior;
- soci onorari.

I soci ordinari sono persone fisiche - gli economisti di impresa, così come stabilito nell'articolo 3 del presente statuto - che sono state ammesse all'Associazione dal Consiglio Direttivo. I soci ordinari condividono gli scopi statutari e hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per le cariche sociali. Pagano la quota annuale di iscrizione stabilita dall'Assemblea.

I soci sostenitori sono persone fisiche o giuridiche che contribuiscono economicamente alle attività dell'Associazione con un significativo apporto in denaro o natura. Il socio sostenitore condivide gli scopi statutari e nomina una persona fisica, economista d'impresa ai sensi dell'art. 3 del presente statuto, che lo rappresenta e che sarà iscritta nel libro soci e eserciterà i diritti di elettorato attivo e passivo per le cariche sociali. Ciascun socio sostenitore potrà altresì nominare altre persone fisiche, economisti d'impresa ai sensi dell'art. 3 del presente statuto, le quali potranno partecipare alla vita associativa del GEI senza tuttavia esercitare diritti di elettorato attivo e passivo riservati al solo rappresentante del socio sostenitore. Al fine dell'applicazione del presente paragrafo, il numero di tali persone e la proporzione con il valore economico della quota associativa del socio sostenitore, è deciso con delibera del Consiglio Direttivo.

Sono soci junior gli studenti universitari e i neolaureati, di età inferiore ai 30 anni, che manifestano interesse allo studio dell'economia. I soci junior pagano la quota associativa in forma ridotta, condividono gli scopi statutari e hanno diritti di voto attivo o passivo. Al termine degli studi, il socio junior che inizia un'attività professionale può presentare domanda per divenire socio ordinario.

I soci onorari sono persone fisiche che si sono particolarmente distinte nel campo della cultura di impresa e dello studio dell'economia. I soci onorari non pagano la quota associativa, ma possono contribuire economicamente all'attività dell'Associazione con un apporto in denaro o natura. I soci onorari condividono gli scopi statutari e hanno diritto all'elettorato attivo ma non passivo (non possono essere eletti nelle cariche sociali). I "Past-President" dell'Associazione possono essere soci onorari.

L'ammissione a socio ordinario, sostenitore, junior e onorario è deliberata dal Consiglio Direttivo

L'ammissione all'Associazione di qualsiasi tipologia di socio può essere impugnata dall'Assemblea.

Articolo 5 - Dimissioni

Gli Associati cessano di far parte dell'Associazione:

- per mancato pagamento della quota annuale;
- per dimissioni;
- per delibera del Consiglio Direttivo a seguito di un comportamento scorretto dell'Associato, e cioè non conforme ai principi e agli scopi statutari dell'Associazione. L'Associato escluso può ricorrere contro la decisione del Consiglio Direttivo appellandosi all'Assemblea.

E' fatto obbligo agli Associati di comunicare al Consiglio Direttivo le variazioni rilevanti dei requisiti di ammissione previsti dall'articolo 3, nonché i cambiamenti dell'ente di appartenenza o le modifiche dei propri recapiti. Per tutti i rapporti intercorrenti con l'Associazione, il domicilio degli Associati sarà quello indicato nel libro degli Associati.

Qualunque sia il motivo per il quale viene a cessare la qualità di Associato, il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di richiedere il pagamento dell'intera quota annuale per l'anno in corso e di qualunque altra somma dovuta all'Associato.

Nessun Associato dopo le sue dimissioni o esclusioni, come nessun erede o avente causa di un Associato deceduto, potrà avanzare rivendicazioni sul patrimonio dell'Associazione, sia pure limitatamente ai propri conferimenti.

Articolo 6 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori.

Tutte le cariche sociali sono svolte dagli Associati a titolo gratuito e non danno diritto ad indennità né compensi di sorta.

Articolo 7 – Composizione Assemblea

L'assemblea è composta da tutti gli Associati e le sue delibere obbligano gli stessi. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo e comunque entro quattro mesi dalla chiusura del rendiconto finanziario annuale; può essere convocata anche su richiesta di almeno un terzo degli Associati; è presieduta dal Presidente o da altra persona designata dall'Assemblea.

Ciascun Associato ha diritto a un voto, che può esprimere direttamente o per delega ad altro Associato. Ogni Associato non può ricevere più di tre deleghe.

Articolo 8 – Convocazione Assemblea

La convocazione dell'Assemblea, che può avere luogo anche fuori dalla sede sociale, è effettuata dal Presidente dell'Associazione mediante lettera, fax, email, o altro mezzo telematico, inviati almeno quindici giorni prima dalla riunione; essa deve contenere la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, l'ordine del giorno, sia per la prima che per la seconda convocazione. La seconda convocazione può avere luogo non oltre trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione.

L'Assemblea in prima convocazione è valida qualora siano intervenuti almeno un quarto degli aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli Associati presenti e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

In caso di modifica statutaria l'Assemblea è valida solo se è intervenuto un quarto degli aventi diritto di voto e delibera con maggioranza qualificata dei due terzi degli intervenuti.

Articolo 9 – Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ha il compito di:

- deliberare sugli indirizzi dell'attività dell'Associazione;
- eleggere il Consiglio Direttivo, determinandone il numero dei membri secondo quanto previsto dall'articolo 10 e controllarne l'operato;
- eleggere il Collegio dei Revisori dei conti, scegliendoli tra gli Associati non facenti parte del Consiglio Direttivo;
- determinare le quote associative annuali;
- approvare la relazione e il rendiconto finanziario annuale predisposti dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sul ricorso presentato dall'Associato escluso dall'Associazione a seguito di decisione del Consiglio Direttivo.

Articolo 10 - Composizione Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea, è composto da un numero di Associati compreso tra sette e quindici; non possono farne parte più di tre Associati dipendenti dal medesimo gruppo d'impresa. Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata di tre anni; i suoi membri sono rieleggibili. Nessun vincolo alla rieleggibilità sussiste sulla somma dei mandati non consecutivi.

Il consigliere cessa, oltre che per la scadenza del mandato, per dimissioni, per perdita della qualità di Associato o per reiterata assenza alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce anche in via telematica, per mezzo dei moderni mezzi di comunicazione, quali teleconferenze e email.

Quando viene a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione per cooptazione tra i soci, con successiva ratifica da parte dell'Assemblea. In caso di cessazione contemporanea della maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo convoca al più presto una nuova Assemblea per indire nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere e nomina, scegliendo, anche al di fuori degli Associati, un Segretario Generale.

Lo stesso Consiglio Direttivo nomina, scegliendoli tra gli Associati, gli eventuali rappresentanti dell'Associazione presso gli altri organismi nazionali ed internazionali a cui l'Associazione aderisce.

Articolo 11 – Convocazione e compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e si riunisce ogni volta che venga convocato, anche in luogo diverso dalla sede sociale, dal Presidente stesso o da almeno tre suoi componenti. La convocazione deve essere fatta a mezzo lettera, fax, email o altro mezzo di comunicazione telematica almeno quindici giorni prima della riunione, con la precisazione degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, con fax o email spedito almeno tre giorni prima.

Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

Delle riunioni sarà redatto verbale da un consigliere nominato in apertura di seduta da parte del Presidente.

Il Consiglio Direttivo:

- attua le deliberazioni dell'Assemblea e orienta in armonia con essa l'attività associativa;
- esercita l'ordinaria e la straordinaria amministrazione;
- condivide il conto consuntivo e preventivo proposto dal Tesoriere, da sottoporre all'Assemblea unitamente ad una relazione sull'attività svolta dall'Associazione;
- delibera sulle ammissioni, dimissioni, decadenza ed esclusione degli Associati;
- formula proposte di eventuali regolamenti;
- delibera in ogni altra questione concernente l'attività dell'Associazione o a essa sottoposta dal Presidente.

In casi speciali il Consiglio Direttivo può delegare per determinati atti, anche a persone estranee, la rappresentanza dell'Associazione mediante procura speciale.

Nello svolgimento delle proprie attività il Consiglio Direttivo si avvale dell'apporto del Segretario Generale.

Articolo 12 - Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione. Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, promuove e cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. In caso di necessità ed urgenza il Presidente può prendere i provvedimenti che riterrà più opportuni per il migliore andamento dell'Associazione, e che saranno approvati dal Consiglio Direttivo in seduta da convocarsi entro breve termine. Il Presidente può essere rieletto per un massimo di due mandati consecutivi. Nessun vincolo alla rieleggibilità sussiste sulla somma dei mandati non pieni e non consecutivi. Nello svolgimento delle proprie attività il Presidente si avvale dell'apporto del Segretario Generale.

Articolo 13 - Il Vice Presidente

In caso d'assenza o d'impedimento del Presidente, questo è sostituito dal Vice Presidente. Nello svolgimento delle proprie attività il Vice Presidente si avvale dell'apporto del Segretario Generale.

Articolo 14 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile dell'amministrazione finanziaria dell'Associazione e del rendiconto finanziario annuale, da sottoporre al Consiglio Direttivo. Nello svolgimento delle proprie attività il Tesoriere si avvale dell'apporto del Segretario Generale.

Articolo 15 - Il Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti che hanno la durata del Consiglio Direttivo, e sono rieleggibili. Il Collegio nomina tra i componenti un Presidente dei Revisori.

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- controlla la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili, redatte dal Tesoriere o dal Segretario;
- in sede d'approvazione del rendiconto finanziario annuale i Revisori devono accompagnare con propria relazione il rendiconto medesimo, a loro trasmesso dal Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque almeno quindici giorni prima dalla presentazione dello stesso all'Assemblea;
- la carica di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

Articolo 16 – Il Segretario Generale

Il Segretario Generale supporta il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere nello svolgimento delle attività sociali.

Più in particolare, il Segretario: gestisce e aggiorna il libro dei soci, i libri contabili, il libro delle riunioni, il sito internet dell'Associazione, la mailing list dell'Associazione; su mandato del Tesoriere segue il pagamento della quota associativa per mezzo della carta di credito, sollecita il pagamento della quota annuale ai soci, propone i soci morosi al Consiglio Direttivo; su mandato del Consiglio Direttivo inoltra le convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, dispone dei poteri di firma sul c/c bancario o postale dell'Associazione; svolge attività di promozione dell'Associazione, anche mediante la newsletter degli utenti del sito internet; è a disposizione degli organi sociali per facilitarne le attività sociali.

Il Segretario risponde al Presidente e agli altri organi sociali del proprio operato e può essere sostituito o revocato in qualsiasi momento, senza preavviso alcuno, dal Consiglio Direttivo. Per svolgere tale mansione il Segretario può ricevere un compenso definito annualmente dal Consiglio Direttivo.

Articolo 17 - Il patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili o immobili, comunque acquistati dall'Associazione;
- somme accantonate per qualunque scopo sino a quando non siano erogate.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote degli Associati ed eventualmente autofinanziamento degli stessi;
- sovvenzioni e contributi devoluti all'Associazione;
- proventi derivanti da iniziative e manifestazioni promozionali;
- redditi di capitali, mobiliari ed immobiliari del fondo patrimoniale.

Le obbligazioni e gli oneri contratti in nome e nell'interesse dell'Associazione vengono soddisfatti con il patrimonio dell'Associazione medesima.

Articolo 18 – I libri sociali

I libri sociali sono:

- il libro delle riunioni degli organi dell'Associazione, che raccoglie i verbali e le relazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori, redatti anche in forma elettronica;
- il libro degli Associati, che raccoglie i nomi e i recapiti degli Associati, e può essere redatto anche in forma elettronica;
- il libro cassa e degli inventari, che raccoglie le evidenze contabili del bilancio d'esercizio e dello stato patrimoniale, gli estratti del c/c bancario o postale, la generale documentazione amministrativa e contabile, e può essere redatto anche in forma elettronica.

Articolo 19 - Durata dell'esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare.

Articolo 20 - Scioglimento dell'Associazione

Le eventuali modifiche al presente statuto, proposte dal Consiglio Direttivo, nonché lo scioglimento dell'Associazione possono essere deliberati dall'Assemblea, appositamente convocata, fermo quanto previsto dall'articolo 8 del presente statuto.

La delibera dell'Assemblea, pronunciante lo scioglimento, potrà contemplare la nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri, e dovrà essere portata a conoscenza di tutti gli Associati.

Articolo 21 - Devoluzione dei beni

In caso di scioglimento dell'Associazione i beni eventualmente residui, esaurita la liquidazione, saranno devoluti con deliberazione assunta dall'Assemblea che dispone lo stesso scioglimento, ad enti non profit che perseguono fini analoghi.

Articolo 22 - Disposizioni generali

Per quanto non contemplato nel presente statuto, si osservano le norme previste dal Codice Civile e le disposizioni di legge in materia.